

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**III LEGISLATURA**

(N. 779-A)

**RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(FINANZE E TESORO)**

**(RELATORE VALMARANA)**

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1959*  
*(V. Stampato n. 108)*

**d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna**

**TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA**  
**IL 12 NOVEMBRE 1959**

**Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1960**

**Modifiche al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna**

ONOREVOLI SENATORI. — Lungo è stato l'iter, che il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, ha seguito per giungere a noi.

Infatti come è detto nella relazione colla quale è stato presentato alla Camera dei deputati.

« Nella seduta del 12 marzo 1958 — una delle ultime della seconda legislatura repubblicana — su relazione dell'onorevole Bellotti, la Camera dei deputati approvò la proposta di legge n. 1940 di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, che annunciata nella seduta del 13 dicembre 1955 era stata presa in considerazione il 17 ottobre 1957, esaminata emendata e approvata in sede referente dalla allora 4<sup>a</sup> Commissione permanente finanze e tesoro nella seduta del 7 marzo 1958.

La proposta di legge fu trasmessa indi al Senato della Repubblica (documento 2543) presso cui decadde per il sopravvenuto anticipato scioglimento del Parlamento.

Questa proposta, salvo un emendamento formale, il Consiglio della Sardegna, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 121 della Costituzione ha ripresentato alla Camera dei deputati.

La proposta suddetta fu annunciata alla Camera il 14 luglio 1958 con il n. 108, presa in considerazione su relazione della Commissione bilancio e partecipazioni statali in data 12 marzo 1959 e assegnata quindi alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente di finanza e tesoro in sede referente che la emendò e l'approvò in data 7 luglio 1959 ».

Approvata dalla Camera dei deputati nel testo sottoposto al nostro esame il 12 novembre 1959 e soltanto alla seduta odierna viene in discussione, dopo essere stata approvata in sede referente dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente finanze e tesoro.

Si è creduto opportuno accennare a questa lunga attesa, da parte della Regione sarda, per spiegare la ben giustificata impazienza di vedere finalmente concluse le vicende parlamentari di una legge di notevole interesse economico per la Regione stessa.

Va ricordato come in origine la legge n. 108 proposta dalla Regione aveva per titolo: "Devoluzione a favore della Regione autonoma della Sardegna della quota di nove decimi delle imposte di fabbricazione e doganale percepite nel territorio della Regione" e che essa era formata da un solo articolo che così recitava:

" Sono devoluti alla Regione sarda in aggiunta alle entrate previste dall'articolo 8 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, i nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati e della imposta doganale, percepite nel territorio della Regione ».

La Commissione finanze e tesoro della Camera ha giustamente ritenuto non doversi concedere quota alcuna dell'imposta doganale, perchè, « pur riconoscendo che esiste un certo parallelismo tra imposta di fabbricazione e imposta doganale — nel senso che la seconda ha scopo perequativo del carico fiscale gravante su prodotti esteri identici a prodotti nazionali e perciò colpiti dalla imposta di fabbricazione — è vero però che l'imposta doganale ha scopi non solo fiscali ma anche — e vorrei dire soprattutto — economici, costituendo appunto uno strumento di politica economica unitaria dello Stato specie nei rapporti commerciali internazionali ciò che niente ha da vedere con la politica economica regionale ».

Per questa ragione e anche perchè l'imposta doganale non corrisponde ai criteri territoriali cui si ispira il regime finanziario della Regione in quanto il fatto della introduzione delle merci gravate da imposta doganale nel territorio regionale non soddisfa tale criterio.

Senza dire che la progressiva liberalizzazione degli scambi e commerci internazionali sempre più e giustamente riduce le entrate derivanti dalle imposte doganali.

Quanto alla richiesta della Regione che le vengono attribuiti i nove decimi dell'imposta di fabbricazione la Camera, su proposta conforme, della Commissione permanente finanze e tesoro, l'ha ridotta ai sei decimi, e in detta misura viene al nostro esame.

Si tratta di dare una nuova fonte di entrata alla Regione, la quale, come del resto tutti gli altri enti pubblici locali e centrali, ha visto dilatarsi le uscite e forse in modo particolare in essa sono cresciute le spese in quanto deve provvedere all'esercizio progressivamente più completo delle funzioni a lei statutariamente attribuite.

Non occorre qui ricordare le condizioni economiche della Sardegna e lo sforzo che con unità di intenti lo Stato, a mezzo di enti a ciò costituiti e destinati, e naturalmente anche la Regione, fanno per dare alla Sardegna nuove fonti di lavoro e nel campo agrario con opere grandiose di irrigazione, (basterà citare il bacino del Flumendosa) e creando idonee condizioni per il sorgere di stabilimenti industriali.

Le entrate attuali della Regione non sono sufficienti: il suo regime finanziario è regolato dagli articoli 8 e 11 dello Statuto speciale per la Sardegna i quali prevedono tre tipi di entrate:

entrate di carattere patrimoniale;

entrate di carattere tributario distinte in:

a) partecipazioni pro quota al gettito dei tributi statali;

b) tributi propri;

entrate straordinarie costituite da:

a) contributi straordinari dello Stato;

b) operazioni finanziarie (contrazioni di mutui eccetera).

Fra le dette entrate la più importante è quella alimentata dalla partecipazione « pro quota » al gettito dei tributi statali, che costituisce appunto oltre il 70 per cento delle entrate previste nei singoli bilanci regionali dal 1950 ad oggi.

Come già accennato, la concreta esperienza dei primi anni di vita della Regione ha mostrato la gravità dei problemi affidati ad essa (sanità pubblica, istruzione, infrastrutture economiche fondamentali eccetera) e quindi il notevole costo che essi portavano.

E allora di conseguenza era necessario aumentare le entrate.

Potevano essere istituiti tributi regionali?

La Regione lo nega in quanto il livello generale della pressione fiscale dello Stato e degli Enti locali — Comuni e Provincie — ha raggiunto e forse superato il punto di rottura. Si poteva lanciare prestiti o comunque contrarre mutui, ma il colmare i disavanzi "ordinari" ricorrendo comunque al credito non è saggia politica economica, nè buona amministrazione, in quanto negli anni successivi al disavanzo ordinario si aggiunge e pesa, la quota di ammortamento e relativi interessi.

Abbiamo voluto indicare i fatti sopravvenuti ossia le spese cresciute che giustificano la richiesta di questa nuova entrata, perchè non vi è dubbio che nel fissare il numero e la specie dei tributi il legislatore abbia commisurato il loro presunto reddito ai bisogni dell'Isola, in relazione alle funzioni che il nuovo ente autonomo avrebbe dovuto esercitare per il progresso economico e sociale della Regione sarda.

Ma, come spesso accade, altro sono i bilanci preventivi altro i consuntivi.

Alla Commissione di finanza e tesoro tutti i componenti sono stati concordi nel riconoscere che era necessario andare incontro alle necessità della Sardegna, però taluno ha osservato che si poteva trovare altrove e in altra forma una equivalente entrata, perchè il far partecipare un altro ente alla imposta di fabbricazione, finora gelosamente ed esclusivamente entrata statale, può costituire un pericoloso precedente ed essere invocato da altri Enti regionali.

Comunque la proposta di legge è stata approvata dalla Commissione finanza e tesoro in sede referente all'unanimità e io sono stato incaricato di stendere la relazione e di chiederle di approvarla, io spero, del pari alla unanimità.

Va osservato ancora che la Commissione finanza e tesoro della Camera ha giustamente osservato " che la proposta di legge in esame non è una proposta di legge ordinaria, ma è invece una proposta di legge di revisione costituzionale che, per il suo oggetto, ha una disciplina speciale prevista dall'articolo 54 dello Statuto Sardo e coincidente estrinsecamente in alcuni elementi con la procedura legislativa ordinaria. La proposta di legge va

ad emendare l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, modificando il regime finanziario della Regione previsto e regolato dal titolo III di detto Statuto.

È sembrato opportuno formulare la proposta di legge come vero e proprio emendamento aggiuntivo all'articolo 8 dello Statuto Sardo.

Detta formulazione viene poi ad avere anche un chiaro significato politico e finanziario, perchè con l'introduzione di una nuova norma dello Statuto sardo, afferma, il carattere permanente e ordinario della nuova fonte di entrata".

E di conseguenza ne è venuto l'articolo 2 che fissa la data di applicazione della nuova norma dal 1° luglio 1960, data di inizio dell'esercizio finanziario statale cui si deve necessariamente riferire trattandosi di tributi

statali da effettuarsi nel complesso su base annuale.

Si è creduto opportuno proporre la soppressione nell'articolo 8 dello Statuto sardo del riferimento alla imposta di manomorta (primo comma, alinea 3°) quale fonte "pro quota" del tesoro regionale, essendo stato detto tributo soppresso con la legge 31 luglio 1954, n. 608 sulla cui legittima efficacia abrogativa si è già espressa la Corte costituzionale nella sentenza numero 21 del 1956.

Concludendo. La Regione siciliana ha bisogno di nuovi mezzi finanziari, dalla applicazione del proposto provvedimento l'incremento previsto si calcola intorno ai 4 miliardi. Non dubito che il Senato vorrà approvare il disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati sin dal 12 novembre 1959.

VALMARANA, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Dopo il quarto alinea del primo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, è aggiunto il seguente alinea:

« dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne

siano gravati, percette nel territorio della Regione ».

Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse le parole: « sulla manomorta ».

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1960.